



Sorveglianza degli allievi

Adempimenti per la sicurezza

PREMESSA

La questione della sorveglianza degli allievi nel periodo di tempo in cui sono affidati alla scuola viene qui sviluppata in termini di **sicurezza** degli allievi stessi.

Non si tratterà quindi né della **responsabilità civile e/o penale** degli adulti (insegnanti, personale ATA e dirigente scolastico) alla cui cura ed attenzione i loro genitori li hanno lasciati, né delle situazioni connesse al fenomeno del **bullismo**.

Fonte: INAIL –Gestione del sistema sicurezza e Cultura della prevenzione nella Scuola

Elaborazione Ing. G. Cutri

L'entità dei rischi che gli allievi corrono può essere fatta risalire a

- FATTORI AMBIENTALI
- elementi strutturali
- Impianti
- attrezzature carenti o addirittura pericolose

L'entità dei rischi che gli allievi corrono può essere fatta risalire a

- **FATTORI COMPORTAMENTALI**
- **distrazione**
- **irruenza**
- **azioni o gesti inconsulti** o improvvidi
- **mancanza di autocontrollo**
- **scarse abilità motorie**

Momenti tradizionalmente meno strutturati dell'attività scolastica

ingresso/uscita
da scuola

ricreazione

cambio
dell'insegnante

trasferimento
della classe

assenza
temporanea
dell'insegnante
dall'aula

uscita
temporanea
dell'allievo
dall'aula

Pianificazione e gestione della sorveglianza

Definizione di sorveglianza

la sorveglianza consiste nel complesso delle attività volte a conseguire l'obiettivo

di evitare che l'integrità fisica dell'allievo sia messa a repentaglio da situazioni di pericolo o, più ancora, da condotte pericolose dello stesso o di suoi compagni

e non può risolversi nella semplice presenza fisica del sorvegliante (Cassazione, sez. IV n. 4883/81)

D.Lgs 81/08 - Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

...

2e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Mancata vigilanza.

L'insegnante che non vigila sugli alunni, **rischia un provvedimento disciplinare**, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.

Infatti, secondo l'art. 55-bis del D.Lgs. 105/2011 si dovrà procedere così:

- 1) **Contestazione degli addebiti** entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto.
- 2) **Convocazione del dipendente** per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
- 3) **Conclusione del procedimento** entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
- 4) **Possibilità di un unico rinvio** nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.

Come si supera la presunzione di responsabilità.

L'insegnante, per superare la presunzione di responsabilità che grava su di sé (art. 2048 c.c.), e quindi al fine di farsi dichiarare non responsabile, deve dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo e che, nonostante l'adempimento del dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.

(sentenza numero 9346 della Cassazione civile)

L'assicurazione obbligatoria INAIL


A norma degli articoli 1 e 4 del DPR n.1124/1965, **gli alunni e gli studenti** degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere assicurati all'INAIL quando svolgono


- **esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro.**
- Alle esercitazioni pratiche sono assimilate le lezioni d'informatica, di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi nonché l'attività di educazione fisica. Alle esercitazioni di lavoro sono assimilati **i viaggi d'istruzione o d'integrazione della preparazione d'indirizzo**, che rientrano tra quelli programmati nel piano di offerta formativa.
- La tutela degli studenti, a differenza degli insegnanti che hanno un rapporto di lavoro, copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione degli infortuni, come ad esempio quelli *in itinere*, non connessi allo specifico rischio per il quale ricorre l'obbligo di legge.

Check list
per
un sistema
di sorveglianza

1. Definire le procedure di comportamento per gli allievi e gli insegnanti nei minuti che precedono l'orario d'inizio e in quelli successivi al termine delle lezioni







2. Prevedere i casi di forza maggiore per i quali l'insegnante può allontanarsi dall'aula o dalla scuola in orario di servizio

3. Prevedere misure precauzionali da mettere in atto quando l'insegnante si allontana dall'aula o dalla scuola



4. Prevedere le modalità di uscita dalla scuola degli allievi prima del termine dell'orario scolastico



5. Definire le procedure nel caso di assenza di un insegnante



6. Stabilire le modalità della sorveglianza negli ambienti comuni della scuola, nei quali, durante l'orario di lezione, potrebbero trovarsi allievi non soggetti alla diretta vigilanza degli insegnanti



7. Delimitare gli spazi all'interno e all'esterno della scuola destinati alla ricreazione degli allievi

8. Organizzare un corretto servizio di vigilanza durante la ricreazione



9. Definire e condividere regole comportamentali idonee ad impedire attività e giochi ritenuti pericolosi

10. Effettuare ricognizioni regolari nelle aree dove si svolge la ricreazione

11. Effettuare una sorveglianza regolare delle attrezzature presenti nelle aree da gioco all'aperto



12. Nel Documento di valutazione dei rischi sono stati considerati i rischi connessi ai momenti non strutturati dell'attività scolastica e le relative misure di prevenzione e gestione?



Collaborazione del SPP Servizio
Prevenzione e Protezione
assieme al RLS Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

corretta organizzazione della sorveglianza durante le pause dalle attività didattiche

- Stabilire il numero dei sorveglianti in relazione a quello degli allievi da sorvegliare e alle caratteristiche del luogo fisico dove tale sorveglianza si svolge (atrio, corridoi, aule, cortile, ecc.)
- Individuare un certo numero di sostituti dei sorveglianti eventualmente assenti
- Definire le regole da rispettare durante la ricreazione (Regolamento d'istituto)
- Individuare eventuali zone considerate più a rischio e la conseguente organizzazione di una sorveglianza mirata in tali luoghi (se non è possibile interdirla)

- Definire **istruzioni scritte** sulle modalità di effettuazione della sorveglianza (ad es. all'interno della zona di pertinenza)
- Definire un sistema di **valutazione dell'efficacia della sorveglianza** (ad es. monitoraggio degli infortuni avvenuti durante la ricreazione, controlli sulla presenza del sorvegliante, ecc.).
- **Collaborare con il dirigente scolastico** nella predisposizione di un'efficace sorveglianza, individuando le situazioni cui prestare maggiore attenzione
- Sottoporre al dirigente scolastico i **casi di infortuni o incidenti** durante le attività scolastiche non strutturate, collaborando per **l'individuazione di misure di miglioramento del sistema di sorveglianza.**